

SERPIERI nel centenario della legge FORESTALE

Giorgio CORRADO

Socio Ordinario dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali

*Quest'anno ricorrono cento anni dalla promulgazione della **Legge forestale del 1923** e novanta da quella sulla **bonifica integrale**, entrambe pensate, scritte e fatte approvare da Arrigo Serpieri, economista rurale, come Lui stesso amava definirsi.*

È stato un innovatore nella politica agraria e forestale, sapendo coniugare gli interessi legittimi della proprietà fondiaria con quelli legati all'interesse pubblico della collettività. L'elemento innovativo consiste nella diversa visione che il Serpieri ha avuto nell'affrontare i temi centrali della politica vincolistica per la salvaguardia del bosco, del pascolo e del territorio montano e poi quelli della rinascita economica e sociale delle terre paludose e malariche di pianura, attraverso la *bonifica integrata*, considerata nell'insieme di opere idrauliche e di quelle necessarie alla *trasformazione fondiaria*.

Il Serpieri, da illuminato economista, con i suoi approfonditi studi e poi con le leggi da lui elaborate e proposte in sede governativa, riteneva che non fosse sufficiente una politica vincolistica del non fare, ma che questa dovesse essere affiancata anche da una politica positiva, inserita in una specifica programmazione di piano.

Riteneva altresì essenziale coinvolgere direttamente i proprietari dei beni vincolati, fornendo loro da parte dello Stato adeguato sostegno tecnico e finanziario.

Duplici era la finalità da raggiungere: economica e sociale e questa ne giustificava il pubblico intervento a sostegno; l'aiuto finanziario dello Stato doveva esser volto al miglioramento delle condizioni di vita economiche e sociali dei

produttori, evitando che le terre di montagna fossero, per miseria e disperazione, abbandonate e si spopolassero.

Era fermamente determinato nel sostenere che il dissesto idrogeologico, che rovinosamente si manifesta ripetutamente nelle zone di piano, andava fermato e governato a monte, con una coerente programmazione degli interventi intensivi in alveo ed estensivi lungo le pendici scoscese di monte.

LA LEGGE FORESTALE DEL 1923

Il vincolo idrogeologico è posto su vastissimi terreni *di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione ... possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.*

La *ratio* è quella di voler conciliare l'aspetto produttivistico dei terreni vincolati, siano essi boschi, pascoli o seminativi, con quello più generale d'alto valore della perpetuità del soprassuolo posto a peculiare difesa contro l'erosione ed il dissesto.

L'obiettivo è quello di evitare, nei limiti del possibile e dell'umano, fenomeni gravi e dannosi di dissesto idrogeologico sui terreni montani e collinari che il loro uso indiscriminato e lasciato al libero arbitrio del proprietario potrebbe arrecare.

L'azione di prevenzione consiste nel promuovere azioni di sistemazione idraulica-forestale con rimboschimenti, anche *obbligatori* ed interventi di ingegneria idraulica, quali briglie e difese di sponda nell'alveo dei torrenti, con l'obiettivo di rallentare la velocità di deflusso delle acque di piena ed il trasporto solido a valle; tali opere

vengono eseguite direttamente o date in concessione dallo Stato.

Sono previsti pure incentivi, contributi ed esenzioni fiscali per favorire i *rimboschimenti volontari e i Consorzi tra proprietari di boschi* per l'esercizio dell'industria silvana, la difesa antincendio, la vendita dei prodotti, le utilizzazioni forestali.

E' inclusa la possibilità di ricorrere da parte dello Stato all'occupazione temporanea dei terreni ed anche, come *estrema ratio*, all'esproprio qualora ci fosse la necessità di rimboschire ed i proprietari abbiano rifiutato di eseguire i lavori in modo autonomo o riuniti in consorzio.

Prevale quello che in termini attuali potremmo definire *il principio di precauzione!*

Rispetto alla precedente normativa vincolistica risalente al 1877, il Serpieri introduce un concetto urbanistico d'avanguardia, ossia che l'area da vincolare fosse definita *per zone nel perimetro dei singoli bacini fluviali*, superando così il vecchio concetto del limite di vegetazione del Castagno; nel contempo sono presenti margini di adattabilità e specificità al sistema autorizzatorio da parte di un apposito *Comitato forestale*, al quale la legge affida il compito di autorizzare caso per caso, dando anche precise prescrizioni in merito *alla trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione*, sulla base di *Prescrizioni di massima* compilata in forma di *Regolamento*.

Tali prescrizioni hanno lo scopo di dettare, a livello provinciale o sub provinciale, specifiche norme tecniche a cui attenersi per la corretta gestione ed utilizzazione del bosco, dei terreni arborati e di quelli pascolivi e più in generale per tutti gli interventi sui terreni vincolati sotto il profilo idrogeologico.

I proprietari dei beni sottoposti al vincolo idrogeologico non godono di alcun indennizzo, in quanto il divieto imposto non è mai assoluto, ma viene disciplinato in modo da consentirne un uso corretto del bene vincolato, nel rispetto delle norme regolamentari.

Qualora poi, in particolari situazioni territoriali e ambientali, il soprassuolo boschivo non potesse essere in alcun modo utilizzato, solo in tali particolari casi è previsto un congruo indennizzo: è questo il caso *“del vincolo per altri scopi, là dove i boschi, per la loro speciale ubicazione, difendono i terreni dal pericolo delle valanghe, dal rotolamento dei sassi, dalla furia dei venti o della sabbia o perché ritenuti utili alle condizioni igieniche dei luoghi”*.

Accanto al vincolo idrogeologico, con i suoi divieti e limitazioni, il Serpieri pone l'accento sulla ragione e controllato utilizzo dei boschi e dei pascoli, attraverso l'adozione di adeguati *piani economici*, o di assestamento forestale, con l'obiettivo di sostenere anche azioni di tipo positivo per trasferire sul terreno un vincolo di destinazione economica con razionali utilizzazioni, miglioramenti e rimboschimenti.

Il Serpieri è stato uno strenuo sostenitore dell'ampliamento del patrimonio silvo-pastorale dello Stato, dei Comuni e degli altri Enti pubblici in tutte le sue diverse forme.

La legge Serpieri è innovativa anche nella repressione dei reati forestali, tanto da affidarne la competenza solo agli *agenti forestali*, in quanto esperti nel quantificare gli aspetti più prettamente tecnici, quali *la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato*, elementi basilari per la determinazione della sanzione; contestualmente viene introdotto nel nostro ordinamento *il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione*, da definire con la sentenza di condanna.

Questa visione d'insieme, al tempo stesso di salvaguardia del territorio e di razionale produttività dei beni vincolati, è la più valida attestazione di lungimiranza e di modernità della *Legge Serpieri!*